Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 4 agosto** — **Numero 183**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto del 3 corrente, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. Giuseppe Beneduce, Deputato al Parlamento;

gli Affari Esteri, l'on. conte Fulco Tosti di Valminuta, Deputato al Parlamento;

le Colonie, l'on. conte Pier Gaetano Venino, Deputato al Parlamento;

l'Interno, l'on. avv. Carlo Fumarola, Deputato al Parlamento;

la Giustizia e gli affari di culto, l'on. avv. Calogero Cascino, Deputato al Parlamento;

le Finanze, l'on. avv. prof. Enrico La Loggia, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, l'on. dott. Attilio Fontana, Deputato al Parlamento;

l'Assistenza militare e le pensioni di guerra, l'on. avvocato Aldo Rossini, Deputato al Parlamento;

la Guerra, l'on. avv. Alessandro Marracino, Deputato al Parlamento;

la Marina, l'on. conte prof. Giovanni Pallastrelli, Deputato al Parlamento;

la Marina mercantile, l'on. avv. Nicola Serra, Deputato al Parlamento;

l'Istruzione pubblica, l'on. avv. Agostino Lo Piano, Deputato al Parlamento;

le Antichità e le Belle Arti, l'on. nob. avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, l'on. avv. Mario Augusto Martini, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura, l'on. avv. Luigi Congiu, Deputato al Parlamento;

l'Industria e Commercio, l'on. avv. Giovanni Battista Bosco-Lucarelli, Deputato al Parlamento;
il Lavoro e la Previdenza Sociale, l'on. dott. Mario Cingolani, Deputato al Parlamento;
le Poste ed i Telegrafi, l'on. avv. Alfredo Petrillo, Deputato al Parlamento;
le Terre liberate dal nemico, l'on. avv. Umberto Merlin, Deputato al Parlamento.

SENATO DEL REGNO

ORDINE DEL GIORNO

per la seduta pubblica di mercoledì 9 agosto 1922, alle ore 16.

Comunicazioni del Governo.

Il presidente
Tittoni.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1066 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà concessa con la legge 9 luglio 1922, numero 917, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, è prorogata sino a che il bilancio stesso non sia approvato per legge, e in ogni modo non oltre il 31 agosto 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1055 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione della Commissione provinciale elettorale di Porto Maurizio in data 18 marzo 1922, con la quale si propone di aggregare gli elettori politici del comune di Villaguardia al limitrofo comune di Villaviani per costituire una sola sezione elettorale;

Viste le deliberazioni conformi delle Commissioni elettorali di Villaguardia e Villaviani rispettivamente in data 20 e 22 aprile 1922;

Ritenuta la opportunità di accogliere tale proposta, essendo gli elettori politici di Villaguardia in numero di 96 e quelli di Villaviani in numero di 167;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli elettori politici del comune di Villaguardia in provincia di Porto Maurizio sono aggregati al comune di Villaviani per formare una sola sezione elettorale, avente sede in Villaviani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1068 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per la Somalia italiana;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatore della Somalia potrà, con decreti motivati, dei quali sarà data immediata comunicazione al ministro delle colonie:

a) emanare tutti quei provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che fossero richiesti da necessità d'interesse e di ordine pubblico della colonia;

b) disporre la espulsione oltre i confini marittimi della colonia, sentito il giudice coloniale, dei cittadini e sudditi italiani o stranieri; che abbiano subìto una condanna nella colonia o fuori; che non abbiano stabile lavoro nè posseggano mezzi di sussistenza; o la cui presenza in colonia si manifesti pericolosa od in-

-rabile o comunque non compatibile con le esi-ze dell'ordine pubblico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo llo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi lei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque tti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

sto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1074 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti el Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 5 agosto 1920, n. 1256;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato er l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1920, n. 1256, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2.

Tutti gli estranei ai ruoli, legalmente abilitati, i quali aspirino ad ottenere supplenza, incarico o classi aggiunte, devono presentare domanda in carta legale l provveditore agli studi entro il 16 agosto.

La domanda dovrà contenere l'indicazione precisa del recapito ed avere a corredo l'originale o copia autentica del titolo di studio, i certificati penale e di moralità di data non anteriore a tre mesi, il certificato di nascita ed eventualmente i documenti dai quali risulti il possesso dei titoli di preferenza.

Chi intenda chiedere insegnamenti in Provincie di-le deve presentare altrettante domande in carta le ai rispettivi provveditori entro il termine del 16 sto.

La documentazione originale, però, deve essere unita a una sola domanda, a scelta dell'aspirante; a ciascuna delle altre questi unirà copia in carta libera dei documenti stessi. In tal caso egli deve presentare tutte le domande al provveditore agli studi al quale intende lasciare l'istanza documentata in originale. Il provveditore, fatti gli accertamenti relativi, scriverà in calce a ciascuno dei certificati e documenti in carta libera, la dichiarazione, della quale è personalmente responsabile, che esso è conforme all'originale allegato alla domanda a lui presentata e apporrà, su ciascuno, la firma e il bollo dell'ufficio, restituendo quindi all'interessato le domande e i certificati rivolte ad altri provveditori e che dovranno pervenire a questi ultimi entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Coloro che abbiano insegnato ininterrottamente, nell'anno scolastico precedente, in scuole medie e normali della Provincia, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui al comma 2°, fatta eccezione per quelli riguardanti la prestazione del servizio antecedente e il possesso dei titoli di preferenza e sempre quando la domanda sia rivolta al provveditore della Provincia nella quale insegnarono l'anno precedente.

Per gl'insegnanti di ruolo la domanda o la rinuncia di cui all'art. 9 del regolamento 3 settembre 1914, numero 1176, dovrà essere fatta entro il 10 ottobre.

Art. 3.

Il provveditore, subito dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, curerà la formazione di elenchi di tutte le domande pervenute tempestivamente per materie e per ordine e grado di scuole, affidando ad unica Commissione l'incarico di compilare per ciascuno elenco un ordine di graduazione in base ai documenti allegati alle domande.

Tale Commissione è composta del provveditore, che la presiede, di un preside di liceo-ginnasio, di un preside d'istituto tecnico, di un direttore di scuola tecnica e di un direttore di scuola complementare-normale della Provincia. Se nella Provincia non esistono Istituti di un determinato ordine di istruzione, al rispettivo capo d'Istituto sarà sostituito, nella Commissione, un direttore od un preside di quel tipo di scuole che nella Provincia stessa è più largamente rappresentata. I detti capi d'Istituto, per non più di due, possono essere sostituiti, qualora, per qualsiasi ragioni, non possano partecipare ai lavori della Commissione, con insegnanti di ruolo appartenenti ai rispettivi ordini di scuole suindicate.

Art. 4.

A coloro i quali, dopo la presentazione della domanda, sia stata riconosciuta l'eleggibilità o l'idoneità in concorsi governativi, è data facoltà di presentare al provveditore agli studi, non oltre il 30 settembre, il documento relativo, sempre quando entro questo termine sia intervenuta la approvazione da parte del Ministero degli atti relativi. Il provveditore, in questi casi, provvederà a rettificare le graduatorie prima dell'adunanza dell'assemblea dei capi d'Istituto.

Art. 5.

Il conferimento delle supplenze è fatto secondo le norme dell'art. 2 ultimo comma della legge 16 luglio 1914, dell'art. 12 del regolamento 3 settembre 1914, nu-

mero 1176, modificato dall'art. 17 del regolamento 13 febbraio 1916, n. 321 e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente decreto.

Le norme per il conferimento delle supplenze valgono anche per gli incarichi di insegnamenti a cui non corrispondano cattedre di ruolo, salvo che sia diversamente stabilito da disposizioni speciali.

Il conferimento delle classi aggiunte secondo la lettera e) dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2630 spetta al Collegio dei capi di Istituto, di cui all'art. 3 del regolamento 5 agosto 1920, n. 1256.

Esso è fatto secondo le norme dell'art. 11 della legge 1914, n. 679, degli articoli 9 a 11 del regolamento 3 settembre 1914, n. 1176, degli articoli 16 e 18 del decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 331, e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente decreto.

Art. 6.

Il conferimento delle supplenze come quello delle classi aggiunte è, in ogni caso, subordinato alle esigenze dell'orario dei diversi Istituti, alle ragioni didattiche o di servizio o di diligenza e robustezza fisica.

Nel verbale delle adunanze dell'assemblea dei capi di Istituto devono essere chiaramente indicati i motivi di scelta degli aspiranti in confronto di altri e specificatamente indicate le ragioni sopra elencate che abbiano indotto a derogare all'ordine di preferenza stabilito dalle norme vigenti.

L'avere insegnato lodevolmente, per l'intero anno anno scolastico precedente in un determinato Ististuto di una Provincia è, per la nomina nel medesimo istituto, titolo di preferenza, tra i vari aspiranti sempre quando, però, il candidato da preferirsi sia compreso fra coloro ai quali, secondo la graduatoria, si possa, nel momento in cui si deve provvedere, effettivamente assegnare supplenza, incarico, o insegnamento in classi aggiunte negli Istituti della Provincia.

Art. 7.

Nelle classi aggiunte della scuola alla quale appartiene una cattedra di ruolo, l'estraneo ai ruoli, al quale sarà affidata la supplenza della cattedra stessa, ha il diritto ed insieme il dovere a preferenza di ogni altro estraneo ai ruoli ed anche degli insegnanti di ruolo aspiranti a classi aggiunte, i quali però non sieno obbligati a completare in esse il loro orario, di assumere tutte le ore d'insegnamento della relativa disciplina, per la quale egli ha ottenuto la supplenza, occorrenti per raggiungere l'orario minimo stabilito dal 1° comma dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per l'insegnante di ruolo che il supplente è chiamato a sostituire.

Oltre il minimo di ore indicato nel comma prececedente, egli ha diritto di preferenza per l'insegnamento della sua materia in classi aggiunte nella sua scuola, in confronto di altro estraneo ai ruoli al quale non abbia potuto essere ancora conferito supplenza o insegnamento in classi aggiunte, secondo l'ordine di graduatoria.

Per l'assegnazione ai supplenti delle classi aggiunte eccedenti l'orario minimo, devesi seguire nuovamente lo stesso ordine di graduatoria osservato per il conferimento delle supplenze.

Infine il supplente ha il diritto di assumere, a preferenza di altro estraneo non ancora nominato, anche classi aggiunte della stessa o di altra materia, nella medesima, o in altra scuola, seguendo l'ordine di preferenza fissato dall'art. 11 della legge 16 luglio 1914, n. 679 e dall'art. 16 del regolamento 3 febbraio 1916, n. 321, sempre quando tale insegnamento gli possa essere offerto in ordine alla graduatoria compilata per quella materia e per quell'Istituto.

Le norme dei commi 2° e 3° del presente articolo e anche quelle dal 1° comma, sempre quando non vengano a ledere il diritto di preferenza accordato agl'insegnanti di ruolo dall'art 11 della legge 16 luglio 1914 n. 679, sono applicabili anche, ove sia possibile, all'estraneo ai ruoli nominato in classi aggiunte.

Art. 8.

Qualora assegnate tutte le supplenze e le classi aggiunte con le norme degli articoli precedenti rimangano alcune ore d'insegnamento della stessa o di altra materia nello stesso o in altro Istituto, inferiori, in ciascuno Istituto o per ciascuna materia, al minimo di cui al 1° comma dell'art. 7, poste a confronto le diverse graduatorie, riferentesi alle materie e agli Istituti ai quali si debba provvedere, si sceglierà per l'assegnazione, colui che, tra gli aspiranti delle graduatorie stesse non ancora nominati, occupi, il posto più elevato. Ad esso si affideranno le ore disponibili anche in istituti diversi e per diverse materie per le quali sia abilitato, fino a raggiungere complessivamente almeno 16 ore settimanali d'insegnamento.

Art. 9.

Quando il numero delle domande di estranei ai ruoli regolarmente abilitati non sia sufficiente ai bisogni degli Istituti di una Provincia, il provveditore potrà rivolgersi ai provveditori di Provincie vicine affinchè gli diano indicazioni di aspiranti a supplenza, incarichi e classi aggiunte nelle rispettive Provincie, ai quali non sia stato affidato alcun insegnamento.

Art. 10.

L'avvenuta assegnazione di supplenza, incarichi e classi aggiunte sarà pubblicata mediante affissione nell'albo dell'Ufficio scolastico provinciale non più tardi del 31 ottobre. Tale pubblicazione ha valore di notificazione ufficiale a tutti gli effetti. Contemporanea-

mente saranno depositate nell'Ufficio stesso le graduatorie, in modo che gl'interessati, che ne facciano richiesta, possano prenderne visione.

La accettazione da parte dei singoli nominati deve pervenire al provveditore agli studi non oltre il 7 novembre. Questo termine è perentorio.

Nessuno può accettare più di una supplenza od incarico in classi aggiunte in Provincie diverse a pena di decadenza da tutte le nomine accettate.

Per provvedere a qualsiasi vacanza successiva alla prima distribuzione degli insegnamenti, anche determinata dalla non accettazione dei nominati, dovrà essere seguito sempre l'ordine della graduatoria cominciando da colui che segue l'ultimo nominato, salvo il disposto del successivo art. 13. La notificazione agli interessati avviene, anche in questo caso, con l'affissione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale che sarà fatta entro il giorno seguente a quello del provvedimento.

Solo nel caso di cui all'art. 9 del presente decreto la nomina deve essere comunicata direttamente agl'interessati e i termini, di sette giorni per l'accettazione e di quindici giorni per gli eventuali ricorsi decorrono da tale comunicazione in via amministrativa.

Art. 11.

Scaduti i quindici giorni dalla data dell'affissione, di cui al 1° comma dell'articolo precedente, il provveditore agli studi trasmette immediatamente al Ministero coi prospetti della formazione delle classi aggiunte, quelli della assegnazione delle classi stesse, delle supplenze e degli incarichi e i verbali delle adunanze da cui risultino i motivi dei singoli provvedimenti.

I ricorsi contro l'assegnazione dei diversi insegnamenti devono pervenire al Ministero od essere presentati al provveditore agli studi o al capo Istituto, i quali ultimi ne devono rilasciare regolare ricevuta, entro il 15 novembre, salvo il caso previsto dall'articolo seguente.

I ricorsi presentati all'autorità locale devono essere subito inoltrati al Ministero dal provveditore, che li accompagnerà con tutte le indicazioni necessarie per la decisione.

Non sono ammessi i ricorsi contro la formazione delle graduatorie come provvedimento a sè stante, nè ricorsi di persone che siano sfornite del titolo legale di abilitazione.

Art. 12.

Qualora in qualche provincia l'affissione di cui al 1° comma dell'art. 10 non avvenga nel termine ivi indicato, il Ministero, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni disciplinari a carico di chi risulti colpevole del ritardo, ha facoltà di inviare un commissario per terminare le operazioni non ancora compiute. In tal caso il termine di sette giorni per l'accettazione da parte dei nominati in quella Provincia decorrerà dalla data di affissione dei provvedimenti nell'albo del relativo ufficio scolastico provinciale.

Chi abbia già accettato nel termine indicato nel 3° comma dell'art. 10 una nomina anche in altra Provincia, non può rinunciarvi per accettarne altra nella Provincia nella quale l'affissione sia avvenuta in ritardo.

Quando l'affissione dei provvedimenti avvenga dopo il 31 ottobre come nel caso previsto nel presente articolo e per tutti i provvedimenti presi successivamente a quella data, il termine di quindici giorni per ricorrere decorre dalla data dell'affissione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 13.

Alle vacanze che si verifichino durante l'anno scolastico provvede il provveditore agli studi, salvo che si tratti di vacanze di breve durata, nel qual caso può provvedere il capo Istituto senza l'obbligo di osservare l'ordine di graduazione compilato dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Comunicato

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri, in data 14 luglio 1922, la Regia Agenzia consolare in Puerto Cortes è stata soppressa.

Per il ministro
COBIANCHI.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO

Si fa noto, a scanso di equivoci, che ad Alessandro Alfonso Luigi Borbone, nato il 25 maggio 1873 e residente in Lucca, non spettano altri titoli, nè qualificazioni, nè trattamenti nobiliari oltre quello concedutogli nel 1898 di Conte di Roccagulielma.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 522 — Data della ricevuta: 4 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Barone Arcangelo fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 29 — Ammontare della rendita L. 1465 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data della ricevuta 13 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Colangelo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 150 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro quinquennale 3ª emissione, n. 517, di L. 7200, intestato a Ruggiero Antonio, Pietro, Giulio e Rosaria-Maria del fu Gennaro, minori, sotto la patria potestà della madre Savarese Teresa fu Francesco, ved. di Ruggiero Gennaro, perchè, giusta l'atto di notorietà esibito, lo stesso doveva invece intestarsi a Ruggiero Antonio, Pietro, Giulia e Maria Rosaria del fu Gennaro. Minori come sopra.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 2 agosto 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Rettifica di intestazione (*1ª pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro quinquennale 11ª emissione num. 831 di L. 20.000, intestato per erronee indicazioni fornite dalla parte, a Valchi Speranza di Giovanni Battista moglie di Antonio Valchi, perchè giusta l'atto di notorietà esibito, lo stesso doveva invece intestarsi a Falchi Speranza di Giovan Battista, nubile.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, num. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, 2 agosto 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 29 luglio scorso in Poggiofiorito, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria tel grafica di Canosa Sannita.

MINISTERO
per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 2 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 25	Dinari	—
Londra	98 57	Corone jugoslave	—
Svizzera	421 —	Belgio	170 87
Spagna	340 —	Olanda	—
Berlino	2 91	Pesos oro	—
Vienna	0 06	Pesos carta	—
Praga	54 25	New York	22 19

Oro . . . . . . 428 16.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	71 24	—
3.50 % netto (1902)		—
3 % lordo	—	—
5 %	78 51	—

Corso medio dei cambi
del giorno 3 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	179 25	Dinari	—
Londra	97 57	Corone iugoslave	—
Svizzera	418 50	Belgio	169 75
Spagna	338 50	Olanda	8 44
Berlino	2 58	Pesos oro	18 11
Vienna	0 058	Pesos carta	7 96
Praga	53 97	New York	21 95

Oro . . . . 428 54.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 35	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 86	—

CONCORSI

R. Istituto di studi superiori in Firenze

Facoltà di filosofia e filologia

PROGRAMMA DI CONCORSO
a borse di studio normali e di perfezionamento
per l'anno scolastico 1922-923

Concorso per esame ai posti normali

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale col greco; al 2°, 3° e 4° anno coloro che abbiano sostenuto gli esami in tutte le materie consigliate dalla rispettiva facoltà di lettere per gli anni precedenti, riportando in essi una media non inferiore ad otto decimi.

Le domande, in carta bollata da una lira devono essere inviate alla segreteria dell'Istituto (Piazza S. Marco n. 2) non più tardi del 15 ottobre p. v.

Alla domanda dovrà unirsi la fede di nascita, debitamente legalizzata, e il diploma, o il certificato, di licenza liceale pei concorrenti di primo anno; il foglio di congedo pei concorrenti degli anni successivi, che provengano da altra Università.

L'esame di concorso consisterà per tutti in una prova scritta e in una prova orale sulle lingue e letterature italiana, latina e greca. Le prove scritte avranno luogo su temi assegnati dalla Commissione esaminatrice e graduati secondo l'anno di corso e secondo l'ordine di studi (filologia o filosofia) a cui i concorrenti vogliono essere ammessi.

La prova scritta di latino pei concorrenti di primo anno consisterà in una versione dall'italiano in latino, per tutti gli altri in una composizione latina. La prova scritta di greco consisterà per tutti in una versione dal greco. Le prove orali avranno luogo dopo le scritte in giorni che saranno fissati dalla Commissione.

I concorrenti alla borsa pel 1° anno dovranno inoltre sostenere, o dimostrare di aver sostenuto, un esame di lingua tedesca corrispondente alla materia di un anno di corso.

Non può conseguire la borsa di studio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

L'assegno dura per tutti i mesi di lezione e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando in essi una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuno.

I concorrenti dovranno trovarsi la mattina del 19 ottobre, ad ore 9, nella sede dell'Istituto.

Concorso per titoli ai posti di perfezionamento.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito, non prima del giugno 1919, la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando alla segreteria dell'Istituto non più tardi del 15 ottobre p. v. la domanda in carta da bollo da una lira, corredata dell'atto di nascita legalizzato, dei certificati comprovanti le classificazioni riportate negli esami speciali ed in quello di laurea, non che della tesi di laurea e di quegli altri lavori, manoscritti o a stampa, che ritengano utili a dar saggio dei loro studi.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che conseguono l'assegno, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e al termine dell'anno scolastico sostenere in essi gli esami, presentare un lavoro scritto e sostenere la discussione orale.

È incompatibile la condizione di perfezionando sussidiato con quella di supplente in pubbliche scuole.

Il penultimo mese dell'assegno sarà pagato dopo la presentazione della tesi, e l'ultimo mese dopo fatti gli esami speciali. Vi sarà decadenza dal diritto di riscuotere queste due ultime rate entro l'anno scolastico successivo a quello pel quale la borsa fu conferita.

Il Consiglio di Facoltà decide, nella sua prima adunanza del mese di novembre, sul conferimento delle borse, ripartendo secondo opportunità le normali e quelle di perfezionamento, e fissando di ciascuna l'ammontare.

Firenze, 1° agosto 1922.

Il presidente della Facoltà
Olinto Marinelli.

Il direttore della Segreteria
Oddone Marini.

Il soprintendente
Angiolo Orvieto.

PROGRAMMA DI CONCORSO
a n. 2 borse di studio (una di Lire 110 e una di Lire 90)
per l'anno scolastico 1922-923
per gli alunni della Facoltà di scienze
nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento
IN FIRENZE

La Facoltà di scienze fisiche e naturali del R. Istituto di studi superiori in Firenze bandisce un concorso a due posti di studio: uno dei quali con un sussidio mensile di L. 110 e l'altro di L. 90.

I due posti sono destinati a chi abbia già conseguito una laurea e voglia perfezionarsi presso qualcuno dei nostri laboratori, oppure a chi abbia superato tutti gli esami speciali richiesti per la laurea in chimica o in scienze naturali e voglia dedicare un anno in ricerche sperimentali per la dissertazione di laurea da presentare e discutere nel nostro Istituto.

I due assegni durano per gli otto mesi dell'anno scolastico, dal novembre a tutto giugno.

I vincitori del concorso perdono ogni diritto alla borsa di studio, qualora non frequentino regolarmente i corsi ed i laboratori ai quali sono inscritti.

Le domande, in carta bollata da una lira, corredate della fede di nascita debitamente legalizzata e di tutti i certificati ottenuti nelle scuole secondarie e universitarie, debbono inviarsi dai concorrenti alla segreteria dell'Istituto, piazza San Marco, e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Il conferimento dei due assegni sarà fatto dalla Facoltà nella sua prima adunanza del mese di novembre.

Firenze, 1° agosto 1922.

Il direttore della segreteria
Oddone Marini.

Il presidente della Facoltà
Guido Pellizzari.

Il soprintendente
Angiolo Orvieto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA

Art. 1

Presso la R. scuola industriale di Ferrara è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate d i documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. L'aspirante non deve avere oltrepassato il 40° anno di età alla data di apertura del concorso. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale di licenza di un Istituto commerciale (3° grado) o di un Istituto tecnico (sezione ragioneria).

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b), c), d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei candidati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali e Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione giudicatrice terrà conto in modo speciale se il candidato abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Il segretario prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 fra il Ministero del tesoro e la Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico all'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 3000 oltre L. 2000 per supplementi di stipendio previsti dall'art. 2 del decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591, oltre l'indennità caroviveri.

Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno e quattro aumenti triennali di L. 300 ciascuno.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 25 luglio 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore: ARRIO PERUZZI — Tipografia della Mantellate — TOMINO RAFFAELE, *gerente*.